



Tribunale di Bologna
Sezione Specializzata in materia di
immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione
dei cittadini dell'Unione europea

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Angela Baraldi	Presidente
dott. Sabrina Bosi	Giudice
dott. Emanuela Romano	Giudice rel.

all'esito della camera di consiglio in pari data;

letto il ricorso che precede iscritto al RGNR 11417 2024 , proposto da
contro COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - SEZIONE FORLI-CESENA -
MINISTERO INTERNO ;

visto l'art. 35-bis del D.lgs. 25/2008, con le successive modifiche, apportate da ultimo dal
d.l. d.l. 130 del 21 ottobre 2020, convertito con modificazioni dalla l. 18 dicembre 2020, n.
173 e dal d.l.n. 20 del 2023 convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50;

vista la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato che
ha rigettato la domanda di protezione internazionale per manifesta infondatezza ai sensi
dell'art. 32, comma 1, lettera b-bis) del d.lgs nr. 25 del 2008 a seguito di procedura
accelerata (art. 28 bis comma 2 decreto cit.) in quanto il richiedente proviene da un Paese
designato come di origine sicura dal DM del 4 ottobre 2019 e successivo aggiornamento
effettuato con il DM del 17.3.2023 del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
internazionale di concerto con il Ministero dell'Interno e il Ministero della Giustizia di
"Individuazione dei Paesi di origine sicuri, ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (GU Serie Generale n. 72 del 25 marzo 2023) e altresì
perché avrebbe sollevato questioni che non hanno attinenza con i presupposti della
protezione internazionale;

rilevato che dalla lettura degli atti di prima istanza risulta che il ricorrente, proveniente in
effetti da un paese designato di origine sicuro, Bangladesh, ha fondato la sua domanda sul
rischio di **danno grave** derivante da agenti privati di persecuzione rispetto ai quali lo stato
di appartenenza non ha dimostrato capacità di protezione e quindi, ha invocato dei motivi
specifici per ritenere che il suo Paese di origine *non* poteva essere considerato sicuro a
ragione della sua situazione particolare in cui lo stesso si trova (art. 2 bis comma 5 cit);

PDF Eraser Free

che la vicenda rappresentata superficialmente in CT e relativa al debito contratto per l'espatrio ed al lavoro forzato in Libia senza retribuzione, alla luce delle COI sul paese di provenienza deve essere approfondita, non potendosi escludere che il ricorrente sia stato vittima di tratta;

ritenuto, quindi, di dover approfondire la vicenda riferita, anche alla luce della recente giurisprudenza della SC sul punto: cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 11027/2024, ud. 14/02/2024, dep. 24/04/2024 – Rel. Russo, Pres. Acierno, in cui si legge che :*“In tema di protezione internazionale, qualora il richiedente allegghi di avere contratto un ingente debito per migrare a causa di una condizione di estrema povertà (c.d. vincolo debitorio o debt bondage), di essere stato sottoposto a servitù o lavoro forzato nel paese di transito, nonché di avere una situazione lavorativa precaria sul territorio nazionale, ove sia ritenuto credibile su questi fatti, il giudice deve valutare unitariamente il racconto (anche alla luce delle Linee Guida per l'identificazione delle vittime di tratta redatte dall' UNHCR) e disporre l'audizione del ricorrente, per verificare se quanto subito possa essere qualificato come atti di persecuzione o trattamenti inumani e degradanti; ne consegue che, ove alla luce di pertinenti ed aggiornate informazioni sul paese d'origine e sui paesi di transito (specificamente relative alla configurazione del fenomeno del vincolo debitorio e della riduzione in servitù o sfruttamento lavorativo) si possa escludere il rischio che il ricorrente sia nuovamente sottoposto a forme di sfruttamento o ad altri trattamenti inumani o degradanti in ragione del vincolo debitorio, è necessario valutare se la condizione di vulnerabilità derivante dai pregressi trattamenti, anche se subiti nel paese di transito, giustifichi il riconoscimento della protezione complementare (tenendo conto della complessiva condizione del richiedente, da considerare all'attualità);*

ritenuti pertanto, ad una valutazione tipica di tale fase cautelare, sussistenti i presupposti per concedere la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;

P.Q.M.

SOSPENDE l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;

AVVISA le parti che entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento possono depositare note difensive ed entro cinque giorni successivi alla scadenza del termine che precede, note di replica;

Trasmette gli atti al giudice titolare.

Manda alla cancelleria per la notifica alle parti del presente provvedimento e ai convenuti dell'istanza di sospensione.

Si comunichi.

Bologna, 08/08/2024

Giudice

dott. Emanuela Romano

Presidente

dott.ssa Angela Baraldi